

XXXIV Congresso Nazionale Forense

PROPOSTA DI DELIBERATO CONGRESSUALE

"AVVOCATO IN MONOCOMMITTENZA"

Proponente e Primo Firmatario

avv. Raffaele Boccagna (Coa Napoli Nord)

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Si discute da alcuni anni, a volte con toni accesi ed esasperati, sulla figura dell'avvocato in monocommittenza, che oramai interessa una larga fascia di iscritti all'ordine, per lo più avvocati di prima nomina.

Tale fattispecie si configura per l'avvocato iscritto all'albo che, in via continuativa ed esclusiva, collabori con lo studio di altro avvocato verso il pagamento di un compenso forfetario, a volte fisso e mensile.

I punti nodali che emergono dalle discussioni riguardano, con tutta evidenza, l'inquadramento contrattuale, il regime dei compensi, la tutela del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto, di recesso, ecc.

Si aggiungono a tali punti, in forza di alcune proposte formulate da Associazione Forensi di rilevanza nazionale, quello del regime contributivo dell'avvocato in monocommittenza e dell'ente previdenziale cui dovrebbe essere iscritto.

Si ritiene, infatti, che, in conseguenza della monocommittenza, equiparabile ad una "parasubordinazione", l'avvocato in tale regime

dovrebbe essere iscritto alla gestione separata dell'INPS e non alla Cassa di Previdenza Forense.

Ad avviso del proponente qualsiasi discussione su tali argomenti non può che partire dai precetti costituzionali e dalle leggi vigenti, risultando innegabile che l'avvocato è il difensore dei diritti dei cittadini, ma anche lo strumento per un giusto ed equo processo.

Quindi, se da un lato la figura dell'avvocato in monocommittenza appare non conciliarsi coi principi di libertà ed indipendenza, dall'altro, occorre anche dire che, in conseguenza dell'aumento dei costi della professione in combinato disposto con il decremento dei redditi forensi, numerosi avvocati, non avendo la possibilità di avviare in modo autonomo l'attività professionale, si vedono costretti a prestare la loro opera per altri avvocati anche in regime di monocommittenza.

Ma è anche vero che molti giovani colleghi preferiscono collaborare con avviati studi legali, dove possono maturare ed acquisire esperienze di alto profilo professionale e, nel contempo, percepire un compenso determinato, il più delle volte, in misura fissa e mensile.

Inoltre, non si può sottacere che rispetto alla fattispecie in esame l'Italia risulta davvero divisa in due: da un lato il Nord ove vi sono studi di grandi dimensioni che cercano di acquisire sul "mercato" giovani talentuosi, dall'altro lato il Centro Sud dove le dimensioni degli studi non sono tali da poter mantenere siffatti rapporti di collaborazione o pagare compensi tali da consentire una "monocommittenza".

Comunque, non si può non affrontare il problema, ma è necessario farlo nel rispetto dei principi appena ricordati e con il vigente ordinamento.

È d'uopo, ricordare che l'art. 2 della L. 247/2012 recita testualmente: l'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia ed indipendenza, svolge le attività di cui ai comma 5 e 6".

Tali principi sono rafforzati dal comma 4 dello stesso articolo che recita: "l'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge ed alle regole deontologiche"; ma, verrebbe da dire: solo a queste ed a niente altro!!

Ne deriva che la figura dell'avvocato non può e non deve conciliarsi con quella di un prestatore d'opera in regime di parasubordinazione.

Eppure il fenomeno esiste e le sue dimensioni necessitano di un approccio metodologico utile alla tutela degli avvocati in monocommittenza, ma anche alla salvaguardia del decoro e della dignità della professione nel rispetto dei principi costituzionali e normativi.

In ragione di quanto sopra non appare, da un lato, sufficiente a regolare la fattispecie e, dall'altra, a tutelare gli avvocati in monocommittenza la proposta di modifica dell'art. 14 della L. 247/2012 predisposta in data 04/05/18 dall'OCF in previsione delle mozioni da presentare al prossimo congresso di Catania.

Ad esempio, si prevede un compenso minimo annuale "non inferiore ad un onorario pari *"al doppio della pensione sociale per l'avvocato di prima nomina ed al triplo della pensione sociale per l'avvocato che pratica la professione da almeno dieci anni"* e, nello stesso tempo, si dispone il divieto assoluto di assumere incarichi in proprio.

In buona sostanza si considera che sia dignitoso per un avvocato ricevere un compenso variabile da € 1.200,00 a 1.600,00 mensili ed allo stesso tempo gli si vieta di assumere altri incarichi in proprio.

A quanto prima si deve aggiungere che la figura dell'avvocato in monocommittenza appare sovrapponibile alla fattispecie della collaborazione coordinata introdotta dall'art. 2 del Dlgs 81/2015, che, peraltro, prevede l'esclusione dell'applicazione della *"disciplina del rapporto di lavoro subordinato"* *"alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali"*.

Fra l'altro occorre ricordare che il collaboratore coordinato è un "prestatore d'opera" che disimpegna i compiti autonomamente ed in coordinamento con le esigenze del committente.

Anche la recente introduzione della fattispecie del "lavoro agile", ex art. 18 della L. 81/2017, che rappresenta una particolare modalità di svolgimento del lavoro subordinato, offre diversi spunti di riflessione rispetto alla figura dell'avvocato "in monocommittenza" e ciò con espresso riferimento al particolare vincolo di subordinazione ivi regolamentato.

Ciò implica che prima o poi si porrà il problema del perché fattispecie così simili debbano, in violazione dell'art. 3 della Cost, ricevere trattamenti economici diversi e semmai non previsti da un CCNL categoriale.

Ma ci si potrebbe anche domandare il motivo per cui figure contrattuali così vicine, e per alcuni aspetti sovrapponibili sotto il profilo

del regime della collaborazione, debbano fare riferimento a due diversi enti previdenziali, ovvero INPS e Cassa di Previdenza.

Altro punto è la regolamentazione della possibile attività in "concorrenza" che l'avvocato in monocommittenza potrebbe svolgere nei confronti dello studio "*dominus*" una volta cessata la collaborazione.

Non si può negare che se da un lato l'avvocato in monocommittenza ha avuto la possibilità di accedere a tutti i documenti e di avere avuto conoscenza degli affari dei clienti dello studio committente, e semmai gestito rapporti diretti con gli stessi, dall'altro lato, cessato il rapporto di collaborazione, potrebbe proporsi a costi inferiori del "*dominus*" manifestando, quale elemento valutativo, la precedente gestione degli stessi affari e contenziosi legali.

Un eventuale "patto di non concorrenza", quindi, dovrebbe prevedere e temperare non solo la possibile successiva "concorrenza", ma anche la previsione di disposizioni deontologiche e disciplinari idonee a sanzionare comportamenti scorretti ed illegittimi.

Innanzitutto ad una così complessa fattispecie si pone anche la necessità di prevedere regole e norme chiare per evitare l'avvio di contenziosi per il riconoscimento del rapporto in "monocommittenza", al fine di ottenere il compenso "minimo".

Rimane solo un'ultima valutazione circa la possibile correlazione tra il tema della "istituzionalizzazione" della figura dell'avvocato in monocommittenza e quello della "società professionale" con socio di capitale.

In effetti, offrire la possibilità ad una società professionale, con la partecipazione di socio di capitale, di costituire un numero indefinito di

collaborazioni in monocommittenza potrebbe determinare la nascita di un soggetto che operi con un evidente *dumping* professionale, potendo contare su "avvocati a basso costo", e ciò in particolare riferimento alla trattazione di questioni seriali, con evidente svilimento pure dei principi fondanti la professione forense ad esclusivo vantaggio di soggetti economicamente dominanti.

Da quanto sopra deriva la necessità di limitare l'utilizzo di rapporti con avvocati "in monocommittenza" determinando una giusta proporzione rispetto al numero dei professionisti che partecipano, a diverso titolo, alla composizione ovvero alla compagine del soggetto committente.

PROPOSTA DI DELIBERATO

In ragione di quanto sopra esposto, si propone l'inserimento nel Titolo I - Disposizioni Generali - della L. 247/2012 dell'art. 5 (che in precedenza conteneva la delega al Governo per la disciplina della professione forense in forma societaria, abrogato dall'art. 1, comma 141, della L. 124/2017) con il seguente contenuto:

Art. 5

Esercizio della Professione forense in monocommittenza

1. La professione forense può essere esercitata anche in regime di monocommittenza, ovvero in via continuativa in favore di singolo avvocato, di studio legale associato e di società professionale, con espressa esclusione di enti pubblici, società a partecipazione pubblica,

società assicurative, società che esercitano attività bancaria e di gestione e riscossione del credito.

2. Il contratto di monocommittenza deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e regolamentato sulla base delle seguenti disposizioni:

a) Durata del contratto. Il contratto può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato, ed in tale ultimo caso deve prevedere, in caso di recesso non imputabile a giusta causa, un congruo periodo di preavviso non inferiore a mesi tre nel caso di collaborazione di durata non superiore ad anni cinque e di sei mesi se superiore. Nel caso di recesso senza il rispetto del preavviso la parte recedente è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità da calcolarsi sulla base dei compensi medi percepiti dal monocommittente negli ultimi sei mesi rapportati al periodo di preavviso.

È fatto divieto al committente di recedere dal contratto nei seguenti casi:

1) gravidanza, puerperio ed adozione. È fatto divieto assoluto al committente di recedere durante la gravidanza dell'avvocato monocommittente e per un periodo successivo non inferiore a 3 mesi dopo la nascita o l'adozione, ed in ogni caso durante il periodo in cui è prevista l'erogazione della relativa indennità da parte della Cassa di Previdenza.

2) malattia ed infortunio. Il committente potrà recedere dal contratto nel caso che l'attività professionale del collaboratore risulti, in conseguenza di malattia ed infortunio, talmente discontinua da configurare una delle

ipotesi di recesso previste dagli artt. 1463 e 1464 c.c.. e, comunque, in caso di una sospensione continuativa superiore ai 180 giorni.

Durante i periodi di sospensione dell'attività professionale all'avvocato in monocommittenza non sarà dovuto alcun compenso od indennità, salvo quanto maturato in ragione delle attività in precedenza svolte.

b) Compenso dell'avvocato in monocommittenza. L'avvocato che presta la sua opera in monocommittenza deve ricevere un compenso proporzionato ed adeguato all'effettivo apporto professionale, sia che si sostanzi in attività processuale che stragiudiziale, nella redazioni di atti giudiziari e stragiudiziali, sempre tenuto conto dell'effettiva utilità economica derivata al committente.

Il compenso dovuto all'avvocato in monocommittenza può essere determinato in modo fisso o variabile, ed in entrambi i casi si considera compenso adeguato la previsione, in via parametrica, di una percentuale non superiore al 30 % di quanto disposto dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e SS. Mod ed Integ..

È sempre dovuto all'avvocato in monocommittenza il rimborso delle spese per la formazione professionale riferita alle tematiche oggetto della collaborazione.

Il compenso percepito dall'avvocato in monocommittenza è soggetto all'imposizione contributiva della Cassa di Previdenza Forense.

c) Modalità di esecuzione dell'attività in monocommittenza. L'avvocato in monocommittenza dovrà eseguire la sua prestazione professionale sulla base delle strategie difensive concordate, di volta in volta o per singolo incarico od attività giudiziale, con il committente.

È fatto espresso divieto all'avvocato in monocommittenza di svolgere attività in concorrenza con quella del committente, ovvero di utilizzare notizie e documenti acquisiti durante l'opera prestata per fini diversi da quelli del contratto di collaborazione ed è tenuto all'osservanza dei doveri di probità, lealtà, correttezza, segretezza e riservatezza sia nei confronti del committente che della sua clientela.

È vietato all'avvocato in monocommittenza avviare e costituire collaborazioni continuative in favore di altri committenti, ovvero di singolo avvocato, di studi legali associati e di società professionale.

Nel caso che intenda assumere incarichi individuali, acquisiti personalmente ed al di fuori del rapporto di monocommittenza, è tenuto a darne preventiva informazione scritta alla parte committente.

L'avvocato durante il rapporto in monocommittenza non può assumere incarichi individuali in contrasto con gli affari e le attività del committente e, comunque, in numero superiore a dodici se di natura giudiziale e venti se di natura stragiudiziale per ogni anno solare.

In caso di grave violazione degli obblighi contrattuali e di legge da parte dell'avvocato in monocommittenza, il committente ha facoltà di risolvere senza preavviso il contratto.

d) Obblighi del committente. Il committente è tenuto a coordinarsi con l'avvocato in monocommittenza per concordare le strategie da eseguire nell'esecuzione dell'attività professionale.

Il committente è tenuto a corrispondere all'avvocato in monocommittenza il compenso dovuto in ragione dell'opera effettivamente prestata entro il termine contrattualmente previsto e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla maturazione del credito.

È fatto divieto ai committenti, ovvero al singolo avvocato, studi legali associati e società professionale, instaurare contratti di collaborazione in numero superiore a 5 per ogni avvocato che partecipa, a qualsiasi titolo, alla composizione od alla compagine societaria del soggetto committente.

e) Patto di non concorrenza. Le parti possono limitare, con la sottoscrizione di apposito patto di non concorrenza, regolamentato dalle disposizioni dell'art. 2596 c.c., l'attività dell'avvocato in monocommittenza successiva alla risoluzione della collaborazione, prevedendo, a titolo oneroso, il divieto di acquisizione della clientela, la fissazione della sede principale dell'attività professionale, il divieto di sollecitare altri collaboratori e clienti della parte committente.

Il patto di non concorrenza non può avere una durata superiore ad anni due e non può prevedere una limitazione territoriale che vada oltre il circondario ove insiste lo studio o la sede del committente.

La sottrazione e l'utilizzo da parte dell'avvocato in monocommittenza di archivi del committente o della clientela dello stesso, in qualsiasi forma sia attuata, costituisce illecito disciplinare punibile con la radiazione oltre a costituire fonte di responsabilità risarcitoria.

3. le disposizioni che precedono non trovano applicazione nei confronti degli avvocati associati in Associazione Professionale ed ai soci di società tra avvocati e professionisti.